



In 1^a Classe Camper

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOCARAVAN.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**
TOGETHER MORE **130'**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE AUTOCARAVAN In 1^a Classe Camper

Mod. 51251 AUTO
Ed. 01/2020



CONTATTI UTILI

	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 042042
SERVIZI CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA	800 101313

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. Un mondo di servizi e funzioni a tua disposizione, anche grazie all'App Italiana Mobile. **Perché Italiana è sempre con te.** L'accesso è gratuito previa la registrazione con il codice utente personale e il codice fiscale.

INTRODUZIONE

In 1ª Classe Camper è un prodotto riservato agli appassionati di questi veicoli. L'offerta prevede una copertura completa per assicurarti non solo per la R.C. Auto ma anche per tutte le altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come **il furto, l'incendio, le calamità naturali, la collisione o la rottura dei cristalli**.

Inoltre puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo.

















In più **In 1ª Classe Camper** offre coperture anche per i danni non legati alla circolazione del veicolo e verificatisi per fatti inerenti la vita privata, le vacanze, o il tempo libero, all'interno e all'esterno del veicolo, durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate alla sosta.







Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	10
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	17
 Che cosa posso assicurare.....	17
 Che cosa non è assicurato	19
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
 Che cosa fare in caso di sinistro	25
SEZIONE DANNI.	27
 Che cosa posso assicurare.....	27
 Che cosa non è assicurato	35
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	36
 Che cosa fare in caso di sinistro	37
SEZIONE ASSISTENZA	40
 Che cosa posso assicurare.....	41
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	49
 Che cosa non è assicurato	50
 Che cosa fare in caso di sinistro	50
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	51
SEZIONE TUTELA LEGALE	52
 Che cosa posso assicurare.....	52
 Che cosa non è assicurato	56
 Che cosa fare in caso di sinistro	58

INDICE

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	62
 Chi/che cosa posso assicurare	62
 Che cosa non è assicurato	63
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	64
 Che cosa fare in caso di sinistro	67
ARTICOLI DI LEGGE	69

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in *corsivo* nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata per la specifica Sezione.

CARROZZERIA CONVENZIONATA

Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet www.Italiana.it.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

CODICE

Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

FUORI STRADA

Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

IMPRESA

Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LOCATARIO

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente di fatto) dell'assicurato che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PERIODO D'OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

La responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

autocaravan assicurato (definito dall'Art. 54 lett. "m" del Codice della Strada), descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste

ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

SEZIONE I

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI



DURATA DELLA COPERTURA

1.1) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

L'*Impresa* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.

1.2) RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall'*Impresa* per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

L'*Impresa* provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.3) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



Cos'è il premio?

Il Premio, in una polizza, è la somma che occorre pagare all'Impresa per attivare la garanzia assicurativa e deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza ed ai successivi rinnovi. Il premio è comprensivo di imposte ed eventuali altri contributi previsti dalla legge.

Come si paga il premio?

Il premio può essere pagato tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito (in base alla vigente normativa).



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.4) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l'*Impresa* qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'Art. 144 del *Codice* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

1.5) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all'*Impresa*.

L'*Impresa* rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, resta acquisito dall'*Impresa* salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
- furto

del veicolo indicato nel contratto l'*Impresa* è tenuta a rimborsare, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La sospensione non è consentita:

- a seguito di furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).

Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il *proprietario* del *veicolo* assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal *Contraente* entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di *polizza*, di un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del *premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il *proprietario*, per altro *veicolo*, a condizione che il *veicolo* assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell'Art. 103 del *Codice della Strada*.

1.6) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in "conto vendita", comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione del contratto

Nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), l'*Impresa* provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del *veicolo* che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

b) Cessione del contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'*Impresa*, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché l'*Impresa* non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'*Impresa* non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il nuovo *proprietario* dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Nel caso l'alienante del *veicolo* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà (caso a)) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell'Art. 171 comma 1 lettera a), del *Codice*. L'*Impresa* provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita.

La restituzione della parte di *premio* corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all'Art. 1.5 "Sospensione e riattivazione del contratto".

1.7) CESSAZIONE DEL RISCHIO

Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (Art. 103 del *Codice della Strada*), il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione all'*Impresa*.

Il *Contraente*, inoltre, deve fornire all'*Impresa*:

- 1) in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- 2) in caso di demolizione del *veicolo*, copia del certificato di cui all'Art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del *veicolo* attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* per la demolizione.

Il *Contraente* può chiedere alternativamente all'*Impresa*:

- 1) la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia dal momento della presentazione della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
- 2) la sostituzione del contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (Art. 103 del *Codice della Strada*), con altro *veicolo* di sua proprietà. In questo caso l'*Impresa* rilascerà il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:
 - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
 - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Furto del veicolo (disposizione operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)

In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall'Art. 122 comma 3 del *Codice*.

Il *Contraente* deve darne notizia all'*Impresa* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.

Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto completarne il pagamento annuo.



DOVE VALE LA COPERTURA

1.8) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata dall'*Impresa* al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. L'*Impresa*, qualora sia applicabile l'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal successivo Art. 1.4 "Durata e rinnovo del contratto" risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra impresa. Qualora la *polizza*, in relazione al quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "*Carta Verde*" la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

ALTRE INFORMAZIONI

1.9) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.10) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI



CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro i *massimali* convenuti in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del *Codice*, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*.

La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Rimorchi

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- sulla base dell'assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- sulla base dell'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*;
- sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.



Che cosa si intende per rimorchio?

Il rimorchio è un veicolo sprovvisto di motore, collegato posteriormente ad un autoveicolo, munito di targa ed iscritto al P.R.A.

Veicoli trainanti carrelli appendice

Per i *veicoli* trainanti carrelli appendice (Art. 56 *Codice della Strada*) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al *veicolo* stesso.



Che cosa si intende per carrello appendice?

Il carrello appendice è un rimorchio leggero sprovvisto di targa e non è iscritto al P.R.A. a differenza dei rimorchi.

Operazioni di carico e scarico

La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.

2.2) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di cui all'Art. 122 del *Codice* la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità civile indicati sulla *polizza* i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.070.000.



2.3) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione, ai sensi dell'Art. 129 del *Codice*, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.4) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'*Impresa* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del *Codice* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- 1) se al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;
- 2) se, al momento del *sinistro*, il *veicolo* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
- 3) nei confronti del solo *proprietario* se il *veicolo* è guidato da *conducente* non abilitato, a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*.



Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il *conducente* è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il veicolo assicurato. È abilitato anche il *conducente* che, pur privo di patente di guida, al momento del sinistro circoli conformemente alle disposizioni di legge: è abilitato ad esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

Guida in stato di ebbrezza

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) o 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- 1) in caso di *conducente* che si trovi, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada;
- 2) in caso di *conducente* che si trovi, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada.

Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:

- 1) in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- 2) in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.



Quando l'*Impresa* può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del *Codice della Strada*. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art. 186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

L'*Impresa* può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al *conducente* sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza. L'*Impresa* limita inoltre l'importo della rivalsa in relazione al tasso alcolemico accertato.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del *Codice della Strada*.
L'*Impresa* eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo *proprietario*, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del *conducente* al momento dell'affidamento del *veicolo*;
- 3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del *conducente*, se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L'*Impresa* tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* del *veicolo* se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il *proprietario* non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo*. L'*Impresa* rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*.

Veicolo che non ha superato la revisione

L'assicurazione non è operante se il *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L'*Impresa* tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo *conducente* del *veicolo*, se diverso dal *proprietario*, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del *veicolo* stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del *proprietario* che risulti *conducente* al momento del *sinistro*.



In quali casi l'*Impresa* può fare rivalsa?

Il *Codice della Strada* prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il *veicolo* circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il *veicolo* non l'abbia superata.

L'*Impresa* si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il *veicolo* non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture "revisione ripetere" e "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione".

Peso non regolamentare (sovraccarico)

L'assicurazione non è operante se il peso del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta essere superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. L'*Impresa* in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

CONDIZIONI OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA

2.5) RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

Con la presente clausola, se richiamata in *polizza*, l'*Impresa*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.



Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della clausola 2.5) ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'art. 2.4). Esempio: in caso di *sinistro* provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell'art. 186 del *Codice della Strada* per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, per l'art. 2.4) l'*Impresa* potrà esercitare la rivalsa fino a 2.500 euro. Con la sottoscrizione della clausola 2.5) l'*Impresa* in questo caso non eserciterà alcuna rivalsa.

Guida in stato di ebbrezza (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 186 e 186 bis del Codice della Strada)

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del *Codice della strada* quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- in caso in cui il *conducente* sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del *Codice della Strada* quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

In tutti gli altri casi l'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altro soggetto e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del *veicolo*.

L'*Impresa* limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo *sinistro* sanzionato ai sensi dell'art. 187 del *Codice della Strada* causato nell'annualità assicurativa:

- 1) nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*;
- 2) nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*.

L'*Impresa* limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del *conducente* se appartenente al medesimo nucleo familiare del *proprietario* del *veicolo*, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al *proprietario* è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

Peso non regolamentare (sovraccarico)

L'*Impresa* rinuncia ad esercitare la rivalsa se il peso complessivo del *veicolo*, al momento del *sinistro*, risulta superiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

2.6) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

L'*Impresa* rilascia al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del *Codice* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.italiana.it. L'attestazione potrà inoltre essere rilasciata a mezzo e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito www.italiana.it; infine potrà esserne richiesta una stampa all'intermediario che ha in gestione il contratto.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intendesse assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, l'*Impresa* rilascia l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del *veicolo*, il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

L'*Impresa* rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta:

- al *Contraente*;
- al *proprietario* del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- all'*usufruttuario*, all'*acquirente* con patto di riservato dominio o al *locatario* in caso di leasing;
- all'*utilizzatore* del *veicolo* in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

L'*Impresa* non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;
- *polizze* che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- *polizze* che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.

FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è richiamata in *polizza*. L'assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tale formula.

2.7) FORMULA TARIFFA FISSA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* fissa ed assoluta per ogni *sinistro* dell'ammontare precisato in *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare all'*Impresa* l'importo del *risarcimento* nel limite della *franchigia*.

L'*Impresa* conserva il diritto di gestire il *sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *franchigia*.



Che cosa si intende per franchigia?

Per *franchigia* si intende la cifra fissa che l'*Assicurato* deve sempre pagare per ogni singolo *sinistro*.

Che cosa si intende per franchigia assoluta?

La *franchigia* assoluta è sempre a carico dell'*Assicurato*, a prescindere dall'entità del danno provocato nel *sinistro* stradale.

Per chiarire, facciamo l'esempio di una *franchigia* assoluta che ammonti a 1.000 euro.

Se nel corso dell'incidente l'*Assicurato* provoca danni per 700 euro (quindi una somma inferiore alla *franchigia*) è tenuto a restituire alla nostra Impresa i complessivi 700.

Se l'*Assicurato* provoca invece un incidente con risarcimento danni richiesto superiore alla *franchigia*, ipotizziamo 1.500 euro, è comunque tenuto a restituire alla nostra Impresa i 1.000 euro di *franchigia*, mentre la nostra Impresa avrà a proprio carico tutte le restanti spese che eccedono questa somma.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.8) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'Art. 143 del *Codice*, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo "blu" C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza. Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

2.9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- sulla base della procedura di "*risarcimento* diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'Art. 149 del *Codice*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento* del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'Art. 141 del *Codice*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'Art. 148 del *Codice* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

SEZIONE III

DANNI



CHE COSA È ASSICURATO

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.

3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

3.3) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per *veicolo* assicurato;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.6) KASKO

Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza di € 4.000 se la garanzia è prestata nella forma a *primo rischio assoluto* o sino al *valore commerciale* del *veicolo* se la garanzia è prestata nella forma a "valore intero".



Cosa si intende per primo rischio assoluto?

L'assicurazione a primo rischio assoluto è una tipologia di assicurazione in virtù della quale l'*Impresa* si impegna a rimborsare l'*Assicurato* in caso di *sinistro* o fatto dannoso, non per l'intero del valore del bene assicurato, ma per la somma massima pattuita al momento della firma della *polizza*.

Ad esempio nell'ipotesi in cui il *veicolo* assicurato subisca un danno a seguito di un ribaltamento, l'*Impresa* verserà all'*Assicurato* una somma pari ad un valore massimo di € 4.000 secondo quanto previsto dalla garanzia Kasko.

Cosa si intende per valore intero?

La garanzia per valore intero prevede che, nel caso in cui a seguito ad esempio di un ribaltamento il *veicolo* subisca dei danni, l'*Impresa* tenga indenne l'*Assicurato* sino al *valore commerciale* del bene.

3.7) COLLISIONE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

La garanzia opera nella forma a *primo rischio assoluto* e l'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo di € 4.000.

La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del *veicolo* e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.

3.8) CRISTALLI

Rottura accidentale, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, dei cristalli: il parabrezza, i finestrini, le finestre laterali e posteriori, le botole d'aerazione e i lucernari anche in materiale diverso dal vetro.

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il *massimale* indicato in *polizza*, per *sinistro* e per anno assicurativo, con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza (con esclusione dei danni ai cristalli in materiale diverso dal vetro). L'elenco dei Centri di assistenza è a disposizione presso gli *Intermediari* e nel sito internet www.italiana.it.



La garanzia comprende eventuali danni subiti ai materiali diversi dal vetro?

Sì, ad esempio nel caso in cui si verificano dei danni ai finestrini in plexiglass a seguito di evento accidentale, l'*Assicurato* pagherà la somma di Euro 100 e la nostra *Impresa* provvederà a rimborsare la restante parte.

II - GARANZIE ACCESSORIE

3.9) FORMULA UNO

3.10) FORMULA DUE

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul frontespizio di *polizza*, sono operanti le seguenti garanzie:

3.9) FORMULA UNO

Spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio*, furto, rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione di un nuovo *veicolo*, fino ad un massimo di € 520 per *sinistro* e per annualità assicurativa.

È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Rimborso spese di custodia e parcheggio

L'*Impresa* in caso di *incendio*, furto o rapina del *veicolo* o incidente da circolazione con responsabilità del *conducente*, rimborsa sino ad un massimo di € 520 per *sinistro* e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

Soccorso vittime della strada

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Tassa di proprietà

L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* senza ritrovamento a seguito di *incendio*, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il *sinistro* (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.

Rimborso spese documenti

L'*Impresa*, in caso di perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio*, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).

È equiparato alla perdita totale del *veicolo* ogni danno di entità pari o superiore all'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Danni ai bagagli

In caso perdita totale del *veicolo* a seguito di *incendio* o incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 500 per evento ed annualità assicurativa.

La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del *conducente* e dei trasportati. Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.

I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.

Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici

In caso di incidente da circolazione, l'*Impresa* rimborsa, entro un massimo di € 150 per *sinistro* e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul *veicolo*.

Errato inserimento carburante

L'*Impresa* rimborsa entro il limite di € 300 le spese sostenute per i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di erroneo inserimento del carburante. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

3.10) FORMULA DUE

Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dal *proprietario* del *veicolo* assicurato, entro il limite massimo di € 200 per *sinistro* e per annualità assicurativa, in seguito alla:

- nuova immatricolazione del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- duplicazione della patente del *proprietario* del *veicolo* in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Sottrazione chiave

L'*Impresa*, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa sino alla concorrenza di € 500 le spese di mano d'opera sostenute dall'*Assicurato* per l'apertura delle portiere unitamente a quelle per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e da una copia della denuncia presentata dall'Autorità competente.

Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Spese di disinfezione e lavaggio

L'*Impresa*, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200 per *sinistro* e per annualità assicurativa, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'*Impresa* rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza

del *veicolo assicurato* a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.

Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.

Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare

L'*Impresa* rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del *conducente*, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

Furto dei bagagli

L'*Impresa* rimborsa sino alla concorrenza di € 500 per *sinistro* e per anno assicurativo il furto dei bagagli che si trovino all'interno del *veicolo* con esclusione di: assegni, carte di credito, denaro, preziosi, articoli di gioielleria, oggetti aventi particolare valore artistico, motocicli e ciclomotori.

Tale garanzia è operante a condizione che il *veicolo* sia stato debitamente chiuso ed il furto sia avvenuto con effrazione.

L'*Assicurato* dovrà consegnare all'*Impresa* o all'*Intermediario* copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Garanzia trasporto del veicolo

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al *conducente*, del *veicolo* stesso a bordo di treni, navi o navi traghetti (vettori) nei seguenti casi:

- 1) affondamento, deragliamento del vettore;
- 2) allagamento della stiva;
- 3) scontro del vettore con altri mezzi;
- 4) caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
- 5) perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il *veicolo* è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- 1) i danni subiti dal *veicolo* assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del *veicolo* assicurato;
- 2) i danni derivanti dall'urto del *veicolo* assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra *Impresa*, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il limite massimo di € 10.000.

Nel caso di *sinistro*, il reclamo per i danni provocati al *veicolo* assicurato dovrà essere immediatamente notificato agli ufficiali del vettore addetti al carico che provvederanno a redigere per conto del passeggero il verbale di danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale verbale.

Copia del verbale dovrà essere consegnata all'*Impresa* o all'*Intermediario* unitamente al documento di viaggio relativo al trasporto effettuato.



Che cosa si intende per copertura prestata nella "forma a secondo rischio"?

L'assicurazione di "secondo rischio" è la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza al massimale previsto nella polizza di "primo rischio": opera quindi a partire dal limite previsto per tale assicurazione sino ad un ulteriore massimale previsto.

Esempio: un soggetto ha in essere una polizza di "primo rischio" con massimale pari ad Euro 5.000 e stipula la nostra polizza di secondo rischio che prevede un massimale pari ad Euro 10.000. La polizza di "secondo rischio" interviene dopo che l'ammontare del danno supera i primi 5.000 Euro e il massimale complessivo risarcibile sarà quindi di Euro 15.000.

III - GARANZIE AGGIUNTIVE

3.11) GARANZIE AGGIUNTIVE

Responsabilità Civile del Camperista

L'*Impresa* si impegna a tenere indenne nei limiti del *massimale* di € 50.000, per *sinistro* e per anno assicurativo, il *proprietario* del *veicolo* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare*, di quanto questi siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata o di relazione,

all'interno o all'esterno del *veicolo* stesso, nei limiti dell'area di sosta, durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate e/o preposte alla sosta del *veicolo*, escluse aree di rimessaggio e aree di sosta su strade ed autostrade.

L'*Impresa* tiene altresì indenne il *proprietario* del *veicolo* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare* di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale provocato dagli animali domestici di loro proprietà.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'*indennizzo* corrisposto sulla base della predetta copertura.

Non sono considerati terzi ai fini della presente garanzia:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente con tali soggetti;

Sono inoltre esclusi i danni provocati dall'*Assicurato* che rientrino nella garanzia di Responsabilità Civile Veicoli di cui all'Art. 2.1) Oggetto del contratto.



Esempio concreto di garanzia "responsabilità civile del camperista": se, durante la vacanza in campeggio, un barbecue provoca un incendio causando danni a terze persone, l'*Impresa* provvederà a risarcire le relative spese nei limiti di 50.000 €.

Sono escluse dalla garanzia le aree di rimessaggio, ovvero le aree di deposito attrezzature in cui sono posti i camper nei periodi in cui non vengono utilizzati.

Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

- a) subìti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subìti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone

- che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- e) cagionati da *veicoli* alimentati a gas liquido e non (gpl e metano).



CHE COSA NON È ASSICURATO

3.12) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*;
- e) dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- f) colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.6) Kasko e 3.7) Collisione;
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici – Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per la garanzia Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.8).

Relativamente alle garanzie 3.6) Kasko e 3.7) Collisione, l'*Impresa* non indennizza i danni:

- a) provocati al *veicolo* dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del *Codice della Strada*;
- b) provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso;
- c) cagionati al *veicolo* da cose od animali trasportati sullo stesso;
- d) cagionati al *veicolo* da operazioni di carico e scarico;

e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione *fuori strada*;

f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) e alle apparecchiature audiofonovisive se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;

g) conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.

Relativamente alla garanzia 3.8) "Cristalli" l'Impresa non indennizza i danni:

a) da rigature, segnature, screpolature e simili;

b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;

c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

3.13) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere al *valore commerciale*. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo*.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul *veicolo*, mediante apposita pattuizione in *polizza*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.

3.14) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

L'*Impresa* si impegna, in occasione, di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.15) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- b) relativamente alle garanzie Kasko e Collisione, la denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il *sinistro* può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);
- c) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;
- d) presentare, su richiesta dell'*Impresa*, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
 - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
 - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
 - procura a vendere a favore dell'*Impresa* stessa.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.16) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'*indennizzo* è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e l'*Impresa* di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento

successivo all'*indennizzo* nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

3.17) DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di danno totale, si stima il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* compresi gli eventuali accessori opzionali.

In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

In nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del *relitto*.

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a *primo rischio assoluto*, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del *veicolo* (e comunque fino alla scadenza dell'annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

3.18) REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'Art. 3.13), l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

L'*Impresa* ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

3.19) RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'*Impresa*, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.20) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo minimo o la *franchigia* indicati in *polizza*.



Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto per la sezione Danni:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

3.21) ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO

Per la garanzia 3.7) Collisione, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa* non viene applicata la *franchigia* prevista in *polizza*.

Per le garanzie 3.4) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, lo *scoperto* e il relativo minimo previsti in *polizza* sono ridotti alla metà.

3.22) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzie Kasko e Collisione)

Relativamente alle garanzie 3.6) Kasko e 3.7) Collisione, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del *conducente* autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

3.23) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per *sinistro* che coinvolga più *veicoli* in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 1.200.000.

3.24) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richiama, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.

SEZIONE IV

ASSISTENZA IN VIAGGIO

PREMESSA

Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria, 11 10122 - Torino (TO), eroga per conto dell'*Impresa* ed in base alle norme sotto indicate le prestazioni di *assistenza* tramite la sua *Centrale Operativa* attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Fax: 011 7425588;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, l'*Impresa* non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".

GLOSSARIO

ASSICURATO

il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti E), F), L), M) e P) dell'Art. 4.1, le persone trasportate a bordo del veicolo. Relativamente alle garanzie "IN VIAGGIO SPECIAL" e "OVER 65" il proprietario del veicolo.

ASSISTENZA

le prestazioni che l'*Impresa* fornisce all'*Assicurato* in caso di sinistro.

CENTRALE OPERATIVA

componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

INCIDENTE

il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO

il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

GUASTO

il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

RICOVERO

permanenza in un *Istituto di cura* con pernottamento

SCIPIO

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SINISTRO

il verificarsi di incidente stradale, di guasto, di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, furto e rapina, foratura e danni ai pneumatici, per il quale è prestata la garanzia.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1) ASSISTENZA IN VIAGGIO

4.1.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato dovuta a:

- a. *incidente* stradale;
- b. *guasto*;
- c. *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- d. furto e rapina;
- e. forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di *assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Estensione territoriale

L'estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.

Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, su richiesta dell'*Assicurato* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

1) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA

A) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo").

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

B) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai percorsi *fuori strada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) "Recupero difficoltoso del veicolo"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

C) Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

D) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.

A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per

la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

E) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, la *Centrale Operativa* fornirà specifiche istruzioni.

In entrambi i casi l'*Impresa* terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

2) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA - PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

F) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una *riparazione* che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 260:

- a) *rientro degli occupanti del veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- b) *proseguimento del viaggio*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- c) *pernottamento in albergo*: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono compresi i "fermi *veicolo*" per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

G) Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una *riparazione* di almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove

è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono compresi i casi di *veicolo* immobilizzato per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

H) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

I) Spedizione di pezzi di ricambio

Qualora il *veicolo* assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del *veicolo* assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);

- anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della *Centrale Operativa*.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

L) Rientro sanitario

Qualora l'*Assicurato* a bordo del *veicolo* resti infortunato a seguito d'*incidente* stradale e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- 1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della *Centrale Operativa* ritengono più idonei alle condizioni dell'*Assicurato* tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un importo massimo di € 15.000);
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza.
- 2) fare assistere l'*Assicurato* da personale medico e/o infermieristico durante il trasferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della *Centrale Operativa*.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l'*Assicurato*, sono a carico dell'*Impresa*.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli *infortuni* che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

M) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più *Assicurati* contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In

presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

N) Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito d'*infortunio* e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa*, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

O) Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di sinistro stradale il *veicolo* subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di *assistenza* siano chiusi, la *Centrale Operativa* provvederà al rimessaggio del *veicolo* per le prime 72 ore, tenendo l'*Impresa* a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250.

3) PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

P) Interprete a disposizione

Qualora il *l'Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del *veicolo*, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente stradale*, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra *l'Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula quella di cui al n° 11 dell'Art. 5.2 della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l'attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione.

Q) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* fino ad un massimo di € 5.200.

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *inciden-*

te stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

La presente prestazione si cumula quella di cui al n° 10 dell'Art. 5.2 della Garanzia Tutela Legale ove prevista in *polizza*.

R) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione richieda almeno sedici ore di manodopera (purché il fermo *veicolo* e/o le ore di riparazione siano certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o dall'officina dove è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

S) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del *veicolo* assicurato" o "Rimpatrio del *veicolo* assicurato", il *valore commerciale* del *veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del *veicolo* assicurato" o "Rimpatrio del *veicolo* assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L'*Impresa* terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

4) PRESTAZIONE FORNITA NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

T) Demolizione e cancellazione del *veicolo* assicurato

Qualora l'*Assicurato* a seguito di *sinistro* debba procedere alla demolizione del *veicolo*, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. 10/9/82 n. 915 Art. 15 e *Codice della Strada* Art. 103) oppure perché il costo delle riparazioni superi il *valore commerciale* del *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, su richiesta e delega dell'*Assicurato*, ne organizza la demolizione. L'*Impresa* tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'*Assicurato* deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. L'*Assicurato* prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

4.2) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza a carico dell'*Assicurato* la prestazione è operante previa accettazione da parte della *Centrale Operativa* delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

4.3) MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'*Impresa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'*Impresa* non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della *Centrale Operativa*, determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

4.4) RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

L'*Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

CHE COSA NON È ASSICURATO



4.5) DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- per dolo dell'*Assicurato*;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in percorsi *fuori strada*;
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



4.6) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono, per fax o posta elettronica:

a) le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;

- b) l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- c) gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza* abbinato alla sigla ITAL);
- d) la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;
- e) la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di *assistenza* devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	GARANZIA	Minimo	Massimo
Autovettura in sostituzione	Assistenza In Viaggio	Giorni 5	Giorni 7 se Furto Totale
Soccorso stradale	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 260,00	
Invio ambulanza	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 210,00	
Recupero difficoltoso del veicolo	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 260,00 (fino 35 q.li)	Massimale Euro 2.000,00 (oltre 35 q.li)
Rientro degli occupanti/assicurati	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 260,00	
Anticipo di danaro	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 520,00	
Rientro Funerario	Assistenza In Viaggio	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone

SEZIONE V

TUTELA LEGALE

PREMESSA

L'*Impresa*, per la gestione delle prestazioni di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in 37135 Verona - Viale del Commercio 59, (in seguito denominata ARAG) telefono 045/8290411 alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

TUTELA LEGALE ELITE

5.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una vertenza l'*Impresa*, nei limiti stabiliti dalla *polizza*, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, in seguito la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da Arag, con esclusione delle spese di trasferta

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

5.2) PRESTAZIONI GARANTITE

Ambito circolazione stradale

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- 1) Sono coperte le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Nei casi di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia

la copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un *massimale* di € 100.000 (centomila) per *sinistro* e senza limite annuo.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol. La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

La presente garanzia opera anche nel caso di controversie con *l'Impresa*.

- 2) Delitti colposi o contravvenzioni. Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

- 3) Delitti dolosi. Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi ad incidente stradale.

La garanzia opera quando:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, *nei limiti del massimale*, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La garanzia opera anche nel caso di "omissione di fermata e assistenza".

- 4) Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del *veicolo* assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

- 5) Sono garantite le spese sostenute dall'Assicurato nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150,00 (centocinquanta). Sono escluse le controversie contrattuali con l'*Impresa*.
- 6) Sono garantite le spese sostenute dall'Assicurato per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dal *proprietario* o dal *conducente* a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del *veicolo* assicurato. La garanzia opera solo ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.
- 7) Sono garantite le spese sostenute dall'Assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
- 8) Sono garantite le spese sostenute dall'Assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:
- violazione del *Codice della Strada* purchè vi sia l'accoglimento del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100;
 - circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del *veicolo*.
- La prestazione opera esclusivamente a favore del *proprietario* o del *locatario* del *veicolo* assicurato.
- L'Assicurato, in sede di denuncia del *sinistro*, dovrà fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione di targa.
- 9) Gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- 10) ARAG anticipa, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila), la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

11) Per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Le prestazioni di cui ai punti 10) e 11) si cumulano a quelle di cui all'Art. 4. 1) lett. P "Interprete a disposizione" e Q "Anticipo della cauzione penale e spese legali" della garanzia Assistenza in viaggio ove previste in *polizza*.

12) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

13) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al *Codice della Strada* che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 (cinque) punti.

Ambito vita privata

Le garanzie vengono prestate in favore del *Contraente Assicurato* ed dei componenti del suo *nucleo familiare* risultante dal certificato di stato di famiglia, limitatamente al periodo di utilizzazione del *veicolo*. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente - Assicurato*.

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata, limitatamente al periodo di utilizzo del veicolo con esclusione:

- a. di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- b. della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Sono inoltre garantite:

- a) le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi
- b) le spese sostenute dall'*Assicurato* nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150,00 (centocinquanta). Sono escluse le controversie contrattuali con l'*Impresa*.

5.3) ASSICURATI

Le garanzie di polizza previste all'Art. 5.1) "Oggetto dell'assicurazione", valgono a favore dei seguenti assicurati:

– il *proprietario*, il *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, il *conducente* autorizzato, i trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo *veicolo*. Il *Contraente* deve comunicare

tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio* e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo *veicolo*.

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia
- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

5.4) ESTENSIONE TERRITORIALE

Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

5.5) MASSIMALE

La copertura assicurativa, viene prestata nel limite di:

- € 20.000 per caso assicurativo senza limite annuo per la garanzia ambito di circolazione stradale
- € 50.000 per caso assicurativo senza limite annuo in caso di azioni per recupero di danni a persone per le garanzie ambito vita privata

CHE COSA NON È ASSICURATO



5.6) DELIMITAZIONI

ARAG non garantisce la copertura di:

1. compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite
2. spese per l'indennità di trasferta
3. compensi dell'Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio
4. spese dell'organismo di mediazione quando quest'ultima non è obbligatoria
5. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*
6. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia

7. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
8. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
9. spese non concordate con ARAG

Inoltre:

- a) nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del *veicolo* non sono connessi ad incidente stradale;
- b) nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste.
- c) nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
- d) nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
- e) nell'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

5.7) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- e) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice
- f) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcol, salvo i casi in cui è diversamente previsto, o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale

- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- h) per controversie con l'*Impresa*, ad eccezione della procedura di *risarcimento* diretto
- i) per adesione ad azioni di classe (class action)
- l) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- m) per fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi e natanti da diporto
- n) per i casi in cui il *conducente* rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol
- o) nei casi in cui il *conducente* abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro
- p) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei *veicoli*, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (Carta di qualificazione del Conducente)
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea
 - revisione della patente per motivi diversi dell'azzeramento del punteggio
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.8) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i *sinistri* che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra-contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, il contratto opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il *massimale per sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

5.9) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

5.10) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato e/o al perito è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l'*Assicurato*, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.11) RECUPERO DELLE SOMME

L'*Assicurato* è obbligato a restituire, entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione, le somme che sono state anticipate da ARAG per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'*Assicurato* è obbligato a restituire ad ARAG le somme da questa corrisposte nel corso della vertenza, se le ha recuperate dalla Controparte in base ad un provvedimento giudiziale o in seguito a transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una spesa assicurata, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

SEZIONE VI

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

GLOSSARIO

BENEFICIARI

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.



CHI/CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli *infortuni* subiti da:

- il *conduttore* del *veicolo* descritto in *polizza* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, dal momento in cui vi sale fino a quello in cui ne è disceso, nonché alle operazioni rese

necessarie in caso di fermate per la ripresa della marcia.

- il *proprietario* e/o il *Contraente* ed il loro *nucleo familiare* per gli infortuni subiti durante le attività del tempo libero, con esclusione di quelle lavorative o di tipo professionale, in occasione di viaggi effettuati con il *veicolo* assicurato.

In deroga agli artt. 1900 e 1912 del Codice Civile si considerano in garanzia gli *infortuni* derivanti da colpa grave dell'*Assicurato*, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.



Esempio concreto in cui la garanzia opera a tutela degli infortuni subiti durante il tempo libero: se ad esempio il figlio dell'*Assicurato*, in occasione di una vacanza effettuata con il camper subisce un *infortunio* giocando a pallone, l'*Impresa* rimborserà le spese sostenute a seguito dell'*infortunio* stesso.

CHE COSA NON È ASSICURATO



6.2) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli *infortuni*:

- a) subiti da persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- b) subiti dal *conducente* a causa o in stato di ebbrezza;
- c) subiti dal *conducente* non abilitato alla guida del *veicolo* a norma delle disposizioni in vigore;
- d) subiti dal *conducente* in occasione dell'utilizzo del *veicolo* non in conformità alle norme vigenti;
- e) causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g) sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- h) subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- i) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

6.3) MORTE

L'*indennizzo* per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*. Tale *indennizzo* viene liquidato ai *beneficiari* designati o, in mancanza, agli eredi dell'*Assicurato* secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*. Tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente*, ma entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i *beneficiari* hanno diritto soltanto alla differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*.

6.4) INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'*infortunio* ha per conseguenza una *invalidità permanente* e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, l'*Impresa* liquida, con i criteri indicati nell'Art. 6.9 e nei seguenti commi del presente articolo, un *indennizzo* calcolato sulla somma assicurata per *invalidità permanente* totale, secondo le percentuali elencate nell'allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, con rinuncia all'applicazione della *franchigia* prevista dalla legge. Si applica invece la *franchigia* prevista dal punto successivo.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nell'allegato 1) di cui sopra, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'*Assicurato*.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Franchigia

Non si fa luogo ad *indennizzo per invalidità permanente* quando questa è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece *l'invalidità permanente* risulta superiore a tale percentuale *l'indennizzo* viene corrisposto solo per la parte eccedente.

Detta *franchigia* non verrà applicata qualora *l'invalidità permanente* sia di grado pari o superiore al 25%.



Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di *franchigia*:

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	€ 50.000	€ 50.000
Franchigia	3%	3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro	2%	12%
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l'invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.		
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l'importo di € 4.500).		

Maggiorazione

L'invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata *invalidità permanente* totale.

Diritto all'indennizzo

Il diritto all'*indennizzo per invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*infortunio* dopo che *l'indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'*Impresa* paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

6.5) DIARIA DA RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Nel caso di *infortunio* che renda necessario il ricovero dell'*Assicurato* in Istituto di cura (anche in assenza di intervento chirurgico), l'*Impresa* corrisponde l'indennità giornaliera garantita a tale titolo e indicata nella *polizza* per ciascun giorno di ricovero e per tutta la durata del ricovero stesso, per un massimo di giorni 100 per ogni *infortunio*.

6.6) RENDITA VITALIZIA

Per i soli *infortuni* subiti dal conducente del *veicolo* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, se l'*infortunio* ha per conseguenza un'*invalidità permanente* pari o superiore al 60% e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, l'*Impresa* assicura, mediante l'emissione di una *polizza Vita*, il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell'*Impresa* in vigore al momento del suo effetto. L'effetto della *polizza Vita* decorre dalla data di formalizzazione da parte dell'*Impresa* del riconoscimento del grado di invalidità e la relativa rendita è corrisposta fino a quando l'*Assicurato* resta in vita.

I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.4 Invalidità permanente.

Indennizzo "una tantum" a seguito di ricovero in Istituto di cura

Nel caso di *infortunio* che renda necessario il ricovero dell'*Assicurato* in *Istituto di cura* per un periodo continuativo di almeno 15 notti, l'*Impresa* corrisponde un *indennizzo* "una tantum" di € 10.000. L'*indennizzo* viene erogato in un'unica soluzione su presentazione della cartella clinica comprovante i giorni di ricovero.

Indennizzo "una tantum" in caso di morte

In caso di morte dell'*Assicurato* che si verifichi - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*, l'*Impresa* corrisponde un *indennizzo* di € 20.000. Tale *indennizzo* è cumulabile con la precedente prestazione e viene liquidato ai *beneficiari* designati o, in mancanza, agli eredi dell'*Assicurato* secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

6.7) RENDITA "4X4"

Per i soli *infortuni* subiti dal conducente del *veicolo* e conseguenti alla guida del *veicolo* stesso, se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 65% della totale e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, l'*Impresa* assicura il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una rendita mensile dell'importo lordo di € 4.000 per la durata di 4 anni. La rendita è erogata purché l'*Assicurato* sia in vita.

Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'*indennizzo* per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.4 Invalidità permanente della presente Sezione.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.8) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'*Intermediario* alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, la denuncia dell'*infortunio* deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

L'*Assicurato* o, in caso di morte, i *beneficiari*, devono consentire all'*Impresa* le indagini e gli accertamenti necessari, e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

6.9) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'*Impresa* corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*.

Quanto indicato in *polizza* rappresenta l'importo massimo complessivamente indennizzabile per tutti gli *Assicurati*.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 6.2) al fine di ottenere la somma assicurata per persona, l'importo massimo complessivamente indennizzabile è ripartito in parti uguali tra tutti gli *Assicurati*.

In caso di *sinistro* l'importo massimo complessivamente indennizzabile sarà ripartito su un massimo di quattro persone anche in presenza di un numero superiore di *Assicurati*.

L'*indennizzo* complessivo non potrà comunque superare la somma assicurata indicata in *polizza*.

Se, al momento dell'*infortunio*, l'*Assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di *invalidità permanente* accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.10) CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente*, sul grado o durata dell'invalidità temporanea o sulla giustificazione delle spese sanitarie, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 6.9 possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di medici. Il Collegio dei medici risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'*indennizzo*.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

6.11) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l'*Impresa* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

6.12) APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la Sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

STRALCIO ARTICOLI DEL “CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” DISCIPLINANTI L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE.

ART. 134 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
- 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall’IVASS con il regolamento di cui al comma 1470.
- 1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell’IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135.
2. Il regolamento prevede l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto

di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

STRALCIO REGOLAMENTO IVASS DEL 19 MAGGIO 2015 N 9 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO. (TESTO AGGIORNATO DA PROVVEDIMENTO IVASS 71/2018)

ART. 2 "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto.
 - i) una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

- l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
 2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
 3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
 4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità <cumulata> pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
- Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. AUT051251 - Ed. 01/2020

ITALIANA
ASSICURAZIONI

REALE GROUP

TOGETHER MORE

130°

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 1B - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capigruppo.